

DELIBERA N. 648/07/CONS

Archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione relativamente a sette casi nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 49/07/DIT avviato nei confronti della società Tele2 Italia S.p.A per l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di carrier preselection dall'articolo 3, comma 3, dell'allegato a alla delibera 3/99/CIR e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/CIR

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n.76, ed il relativo Allegato, recante «*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 3/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2000, n. 117, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection (CPS)* e sui contenuti degli accordi di interconnessione";

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori n. 49/07/DIT del 11 settembre 2007, notificato in data 14 settembre 2007, con il quale veniva contestata alla società Tele2 Italia S.p.A., con sede legale in Segrate (Mi), via Cassanese n. 210 – 20090, per ciascuna delle quindici (15) violazioni accertate, indicate nell'allegato verbale di accertamento, l'inosservanza degli obblighi imposti in materia di *carrier preselection* dall'articolo 3, comma 3, dell'allegato A alla delibera 3/CIR/99 e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 4/00/CIR, condotta sanzionabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, comma 1, e 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per aver trasmesso ordinativi di CPS senza aver dato prova di aver preventivamente acquisito l'inequivoca volontà dell'utente di voler modificare, tramite la prestazione di *carrier preselection*, il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso ovvero per non aver provveduto a conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente;

VISTA la nota datata 12 novembre 2007, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 67847 del 13 novembre 2007, con la quale la società Tele2 Italia S.p.A. dichiarava di voler provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta con riferimento a sette delle quindici violazioni contestate e segnatamente agli utenti di seguito indicati: Bianchi; Conte; Costantini; Cuartas; Palmieri; Ruscitto; Salis.

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità n. 74371/07/NA del 12 dicembre 2007, con la quale la società Tele2 Italia S.p.A., in relazione a ciascuno dei sette casi summenzionati, ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale su c/c 871012, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento di Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), quale sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale, determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, per un importo complessivo pari ad Euro 238.000,00 (duecentotrentoottomila/00);

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe relativamente a sette delle quindici violazioni contestate;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, Avv. Valentina Pierri;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, relativamente ai sette casi di

inosservanza degli obblighi imposti in materia di *carrier preselection* indicati in motivazione, contestati nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 49/07/DIT, avviato nei confronti della società Tele2 Italia S.p.A. ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, comma 1, e 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola